

Nel recepimento della **V Direttiva europea antiriciclaggio**, due *Norme* hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l'apertura di un *pre-contenzioso di infrazione*.

Secondo alcuni giornali specializzati, le *norme nazionali* avrebbero recepito in modo errato l'**art.47 Direttiva 849/15** per la parte riguardante i *cambiavalute* ed i *gestori giochi*.

- *Per i cambiavalute, ci si riferisce all'art.17bis Dlgs.141/2010 (Contratti di credito ai consumatori) che vincola l'esercizio di attività all'iscrizione al Registro degli Intermediari. Essendo una contestazione riguardante la libera prestazione di servizi, è presumibile che si tratti, relativamente alle persone giuridiche, dell'obbligo di sede legale ed amministrativa, o di stabile organizzazione per i soggetti dell'Unione europea, nel territorio italiano.*
- *Per i gestori di giochi, la norma in discussione è l'art.52 Dlgs.231/2007 riguardante il Registro dei Distributori ed Esercenti gioco, istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Evidentemente, per la Commissione, gli adempimenti previsti sono un duplicato per i soggetti comunitari iscritti ai Registri .*

Secondo la **Commissione** l'*obbligo di registrazione/licenza/regolamentazione dei prestatori di servizi* andrebbe oltre l'*art.47 IV Direttiva europea*, che prevede solo un *obbligo di licenza e di registrazione per i cambia-valute* ed una *regolamentazione per i prestatori di servizi di gioco e/o scommessa*.

Dunque questa *Norma*, unita al *Principio dell'Unione della libera prestazione dei servizi*, potrebbe rendere vietata la *seconda registrazione nazionale*.